

## CONVENZIONE

N. 274 DEL 6 MAG 2016

## PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA

COMPOSTO DA N. 05 PAGINE

(art. 15-quinquies D.Lgs 502/92 e s.m.i.)

Tra

L'**Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario** (di seguito per brevità denominata Azienda), con sede in Sondrio via Stelvio n. 25, codice fiscale/partita IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016

e

la società **San Martino Surgery Service S.r.l.** (di seguito denominato Struttura Sanitaria), codice fiscale/partita IVA 072348050969 con sede in Monza, via Ramazzotti n. 24, nella persona del legale rappresentante, dott. Giuseppe Leggiero

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**art. 1**

L'Azienda assicura, per il tramite dei Dirigenti medici in servizio presso le rispettive Unità Operative, alla Struttura Sanitaria le prestazioni specialistiche nelle discipline di: Oculistica e Ortopedia.

**art. 2**

L'attività di cui all'art. 1 verrà espletata, di norma, mediante accessi settimanali presso la struttura operativa di Malgrate, via Selvetta angolo Via Paradiso, secondo le esigenze da concordarsi in funzione delle richieste della Struttura Sanitaria, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale svolta nella Unità Operativa di appartenenza.

**art. 3**

Per l'attività in argomento, che verrà assicurata al di fuori del normale orario di servizio, la Struttura Sanitaria corrisponderà all'Azienda i seguenti compensi:

PRESTAZIONE:	ortopedia	oculistica
visita specialistica	Da € 70,00 a € 90,00	
attività chirurgica a bassa complessità	da € 250,00 a € 4.000,00	
piccoli interventi di chirurgia oculistica e lesioni palpebrali		da € 400,00 a € 1.500,00
Chirurgia minore del segmento anteriore		da € 500,00 a € 1.500,00
Chirurgia del segmento anteriore		da € 1.200,00 a € 3.000,00

**art. 4**

Le prestazioni specialistiche saranno fatturate mensilmente da parte dell'Azienda sulla base di specifico rendiconto da presentarsi da parte della Struttura Sanitaria, entro la metà del mese successivo. La Struttura Sanitaria si impegna al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. L'Azienda provvederà ad attribuire i predetti compensi ai sanitari interessati, nella misura prevista dagli accordi aziendali in materia, entro il mese successivo all'introito.

**art. 5**

La presente convenzione **decorre dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2016**.  
Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione con preavviso di trenta giorni notificato a mezzo raccomandata A/R.  
La presente convenzione si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolta qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali con essa incompatibile, con particolare riferimento alla libera professione.

**art. 6**

L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti in regime di libera professione. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda o ai medici per l'utilizzo di attrezzature e strumentistica di proprietà della Struttura Sanitaria.  
La Struttura Sanitaria inoltre garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'Azienda.

**art. 7**

Nell'esecuzione della presente convenzione, ogni singola parte potrà prendere conoscenza di dati "sensibili" gestiti e custoditi dalla controparte quale titolare degli stessi, pertanto la parte che riceve i suddetti dati si impegna a gestirli e custodirli in ottemperanza al D.Lgs 196/0 e s.m.i. e ad adottare le misure minime di sicurezza previste. La sottoscrizione della presente convenzione comporta l'assunzione della nomina di responsabile al trattamento dei dati.

**art. 8**

Con l'adozione del proprio Codice Etico, la cui versione aggiornata è disponibile e scaricabile dal sito aziendale [www.asst-val.it](http://www.asst-val.it), l'Azienda si impegna ad operare in piena conformità ai principi in esso contenuti e a dotarsi degli strumenti opportuni affinché questo sia pienamente applicato da parte dei propri dipendenti.

**art. 9**

Le eventuali spese derivanti dalla registrazione della presente convenzione si convengono a carico della

parte che vi avrà dato causa. In caso di controversia derivante dal presente atto, le parti eleggono la competenza Giudiziaria esclusiva del Foro di Sondrio.

Letto, confermato e sottoscritto.

**AZIENDA SOCIO SANITARIA  
TERRITORIALE  
DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO  
LARIO**

**Il Direttore Amministrativo**  
*Dott. Carlo Maria Iacomino*

**SAN MARTINO  
SURGERY SERVICE SRL**

**Il Legale rappresentante**  
*dott. Giuseppe Leggiero*



Al Direttore S.C. Affari Generali e Legali

**OGGETTO: Parere per rinnovo convenzioni per prestazioni di consulenza specialistica**

In relazione alla stipula della convenzione specialistica

*Sau Rochius*

*Scuzzer* per prestazioni di consulenza

il sottoscritto Direttore di Dipartimento, sentito il Direttore S.C. *Bonizzoni*

dichiara che la stipula delle convenzioni soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle SS.CC. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio: lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il Direttore S.C. \_\_\_\_\_, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni in vigore al 31/3/2016 oppure alle seguenti condizioni:

*[Signature]*  
**A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario**  
S.C. Ortopedia e Traumatologia  
Dott. Claudio BONIZZONI  
C.F.: BNZ CLD 55A15 F205K  
Tel. 0342 808111

*[Signature]*  
Il Direttore del Dipartimento  
**A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario**  
Il Direttore del Dipartimento  
di Chirurgia  
Dott. Angelo LANDUCCI

Visto  
*[Signature]*  
**A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario**  
DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giovanni MONZA



Al Direttore S.C. Affari Generali e Legali

**OGGETTO: Parere per rinnovo convenzioni per prestazioni di consulenza specialistica**

S. SAN MARINO POLICEDRY

In relazione alla stipula della convenzione \_\_\_\_\_, per prestazioni di consulenza specialistica

il sottoscritto Direttore di Dipartimento, sentito il Direttore S.C. ARIZZI CUBO

dichiara che la stipula delle convenzioni soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle SS.CC. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il Direttore S.C. ARIZZI CUBO, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni in vigore al 31/3/2016 oppure alle seguenti condizioni:

Azienda Ospedaliera  
della Valtellina e della Valchiavenna  
Presidio di Sondrio  
Dott. CLAUDIO ELIZZARI  
Direttore Odontologica  
C.F. PLZ 031 63E27 E507W

Il Direttore del Dipartimento

Visto

Il Direttore Sanitario  
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario

DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giovanni MONZA

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Via Stelvio, 25 - 23100 Sondrio - Tel: 0342521111 - fax: 0342521024 - Cod. fisc. e P.IVA 00988090148